



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio Procedure concorsuali

DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO MINORE (ART. 74 SS. C.C.I.I.)

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 121-1//2024 **R.G.** presentata da ALESSANDRO RUGGERO MORICONI (C.F.MRCLSN61T11I622H);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati, vista l'integrazione depositata in data 3.10.2024,

ha emesso il seguente

DECRETO

1. ALESSANDRO RUGGERO MORICONI ha proposto ai creditori un concordato minore che prevede:

- la prosecuzione dell'attività professionale da parte del ricorrente
- la destinazione al soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi delle seguenti attività:

FONTE	IMPORTO	DENOMINAZIONE
Ricavato vendita Appartamento su cc procedura esecutiva	23.245,47	"Finanza 1"
conti correnti	2.000,00	"Finanza 2"
Reddito mensile per 5 anni	60.000,00	"Finanza 3"
Vendita Fabb collabente e terr	3.800,00	"Finanza 4"
TOTALE	89.045,47	

- la previsione di ripartizione dell'attivo secondo la seguente tabella:

RIPARTIZIONE ATTIVO									
				PAGAMENTO PROPOSTO		Finanza 1	Finanza 2	Finanza 3 e 4	Totale
PRELAZIONE	ADER SI / NO	CREDITORE	CREDITO	%	€	23.245,47	2.000,00	63.800,00	
prededuzione	no	Dott. Francesco Martelli	8.845,87	100,00	8.845,87		2.000,00	6.845,87	8.845,87
prededuzione	no	OCC della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno	4.763,17	100,00	4.763,17			4.763,17	4.763,17
prededuzione	no	Commissario giudiziale concordato minore	17.000,00	100,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00
privilegio immobiliare sul ricavato della vendita dell'Appartamento ex art. 2770 cc	no	Notaio Marina Pesarin	4.822,55	100,00	4.822,55	4.822,55			4.822,55
	no	IVG di Pisa	1.049,10	100,00	1.049,10	1.049,10			1.049,10
	no	Gaia Spv	11.031,24	100,00	11.031,24	11.031,24			11.031,24
privilegio immobiliare sul ricavato della vendita dell'Appartamento ex art. 2775 cc	si	Consorzio Bonifica n. 5 Toscana Costa	19,35	100,00	19,35	19,35			19,35
ipoteca ex art. 2808 cc 1° grado su Appartamento trasferito nella procedura esecutiva	no	gaia spv srl	51.720,38	12,23	6.323,23	6.323,23			6.323,23
ipoteca ex art. 2808 cc 2° grado su Appartamento già trasferito in proc. esecutiva	si	vedi singoli creditori evidenziati in verde (più in basso)	156.035,37	-	-	-			-
ipoteca ex art. 2808 cc 3° grado su Appartamento già trasferito in proc. esecutiva	si	vedi singoli creditori evidenziati in verde (più in basso)	194.248,31	-	-	-			-
privilegio generale ex art. 2753 cc	no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	177.464,63	-	-	-			-
privilegio generale ex art. 2754 cc	no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	47.814,90	-	-	-			-
privilegio generale ex art. 2752, co. 1-2-3, cc	si	vedi singoli creditori evidenziati in verde (più in basso)	342.162,78	-	-	-			-
	no	Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno	542.323,18	-	-	-			-
credito ipotecario degradato in privilegio	si	vedi sotto singoli creditori	350.283,68	-	-	-			-
chirografari originari	si	Comune Viareggio	3.752,21	2,26	84,68			84,68	84,68
		Comune Livorno	919,04	2,26	20,74			20,74	20,74
		Prefettura Livorno	703,66	2,26	15,88			15,88	15,88
		Comune Camaiore	288,87	2,26	6,52			6,52	6,52
		Collegio Periti Industriali Livorno	8,87	2,26	0,20			0,20	0,20
		Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno	234,70	2,26	5,30			5,30	5,30
	Azienda USL Toscana Nord Ovest ASL	76,73	2,26	1,73			1,73	1,73	
no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	47.814,90	2,26	1.079,15			1.079,15	1.079,15	

privilegiati e ipotecari degradati in chirografo	si	Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Livorno	684.877,61	2,26	15.457,16			15.457,16	15.457,16
		Regione Toscana Servizio Tributi	4.701,10	2,26	106,10			106,10	106,10
		INPS Livorno	174,06	2,26	3,93			3,93	3,93
		Comune Viareggio	741,84	2,26	16,74			16,74	16,74
		Comune Livorno	1.179,41	2,26	26,62			26,62	26,62
		Comune Camaiore	365,54	2,26	8,25			8,25	8,25
		Comune Rosignano	406,90	2,26	9,18			9,18	9,18
no	Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Livorno	542.323,18	2,26	12.239,81			12.239,81	12.239,81	
no	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	225.279,53	2,26	5.084,38			5.084,38	5.084,38	
no	Gaia spv Srl	45.397,15	2,26	1.024,58			1.024,58	1.024,58	
TOTALE			3.468.829,81	TOTALE FINANZA	89.045,47	23.245,47	2.000,00	63.800,00	89.045,47
RIPROVA			1.613.099,81						

- i pagamenti saranno effettuati nei seguenti termini:

TIPO DI FINANZA	TERMINE DI PAGAMENTO
Finanza 1	entro e non oltre 60 giorni da quando il GD, e/o il GE nell'esecuzione iscritta innanzi al Trib. di Livorno con RG 142/2022, passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato minore, avrà autorizzato il sig. Moriconi ad utilizzare le somme rinvenienti dalla predetta esecuzione nel rispetto delle cause di prelazione come indicate nel prospetto "Ripartizione attivo"; fermo restando che, ai sensi dell'art. 81 CCII, le somme imputate all'OCC (incluso il Gestore della Crisi Dott. Francesco Martelli) saranno accantonate (e non pagate) in attesa della liquidazione del Giudice
Finanza 2	entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione il concordato minore nel rispetto delle cause di prelazione come indicate nel prospetto "Ripartizione attivo"

TIPO DI FINANZA	TERMINE DI PAGAMENTO
Finanza 1	entro e non oltre 60 giorni da quando il GD, e/o il GE nell'esecuzione iscritta innanzi al Trib. di Livorno con RG 142/2022, passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato minore, avrà autorizzato il sig. Moriconi ad utilizzare le somme rinvenienti dalla predetta esecuzione nel rispetto delle cause di prelazione come indicate nel prospetto "Ripartizione attivo"; fermo restando che, ai sensi dell'art. 81 CCII, le somme imputate all'OCC (incluso il Gestore della Crisi Dott. Francesco Martelli) saranno accantonate (e non pagate) in attesa della liquidazione del Giudice
Finanza 2	entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione il concordato minore nel rispetto delle cause di prelazione come indicate nel prospetto "Ripartizione attivo"

La proposta di concordato è ammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, trattandosi di concordato in continuità.

Il ricorrente, che svolge la professione di consulente sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro (codice attività 749021), ha debiti che discendono dall'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore. In ragione di quanto sopra egli non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore sovraindebitato (art. 67 e ss. CCII) e deve invece essergli riconosciuta la legittimazione attiva con riferimento al concordato minore. In tal senso depone l'art. 74 c. 1 CCII che, ammettendo a tale procedura tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lett. c), esclude solo il consumatore cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta.

3. Sussiste la situazione di sovraindebitamento posto che la situazione reddituale del ricorrente, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento, non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.

4. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 75 C.C.I.I..

a) il piano con le dichiarazioni dei redditi;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.

d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. Alla proposta è allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, dott. Francesco Martelli contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;

- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) l'attestazione di aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti (art. 76 c. 4 C.C.I.I.);
6. Non risulta che il debitore, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stato esdebitato né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.
7. L'OCC non ha segnalato la commissione, da parte del ricorrente, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
8. La proposta di concordato prevede il pagamento non integrale dei crediti muniti di ipoteca/privilegio e l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 75 c. 2 C.C.I.I., che il pagamento proposto non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
9. Sussistono, in conclusione, i presupposti di legittimazione del ricorrente e di completezza documentale richiesti per l'apertura della procedura.
10. Vista l'istanza del debitore, deve essere nominato il commissario giudiziale, da individuare nello stesso gestore della crisi dott. Francesco Martelli.
11. Vista la richiesta del debitore ex art. 78 c. 2 lett. D) CCII., deve disporsi che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di **ALESSANDRO RUGGERO MORICONI** (C.F.MRCLSN61T11I622H) e, per l'effetto,

- **dispone** la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC
- **dispone** la comunicazione a tutti i creditori entro venti giorni, a cura dell'OCC, della proposta, accompagnata dalla relazione particolareggiata dell'OCC, e di questo decreto.
- **assegna** ai creditori termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente, entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o

altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- **avverte** i creditori che, in mancanza della comunicazione nel termine assegnato, si intenderà prestato il consenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII);

- **onera** i creditori di indicare, nella comunicazione all'OCC, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvisando che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante inserimento nel fascicolo informatico.

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Nomina commissario giudiziale il dott. Francesco Martelli e dispone che lo stesso:

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori riferisca a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I.;
- nel medesimo termine, ove sia mancata l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 CCII, il commissario depositerà specifica relazione indicando se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia o meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al commissario giudiziale

Così deciso in Livorno il 4 ottobre 2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai